Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

anvur

National Agency for the Evaluation of Universities and Reasearch Institutes

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI CONGIUNTI (*JOINT PROGRAMMES*) NEL QUADRO DELL'APPROCCIO EUROPEO ALL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (*EUROPEAN APPROACH*)

Approvato con delibera n. 267 del 26 novembre 2024

Sommario

Premessa 3
1. L'Approccio Europeo all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti 3
1.1 I corsi congiunti 3
1.2 I fondamenti dell'Approccio Europeo: standard e procedura di valutazione 4
2. Contesto e ruolo dell'ANVUR 7
2.1 Contesto normativo e regolamentare 7
2.1.1 L'accreditamento dei corsi congiunti nel contesto nazionale utilizzando l'EA ... 7
2.1.2 Valutazione condotta da altre Agenzie utilizzando l'EA e ruolo dell'ANVUR 9
2.2 Procedura di valutazione 10
APPENDICE A – STANDARD DI ACCREDITAMENTO EUROPEO 14
APPENDICE B – APPROCCIO EUROPEO: PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 17

Premessa

Lo *Spazio europeo dell'istruzione superiore* (EHEA)[1] adotta diversi approcci all'assicurazione esterna della qualità, come accreditamento, valutazione o audit a livello istituzionale e dei corsi di studio. Questi approcci, pur adattati ai rispettivi contesti, trovano un comune riferimento negli *Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore* (ESG)[2], applicabili a tutte le istituzioni e corsi di studio (inclusi i corsi congiunti). Gli ESG facilitano il riconoscimento dei corsi a livello europeo e promuovono la fiducia tra le istituzioni della formazione superiore.

Gli standard dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti (*European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes*) [3] sono stati adottati nel 2015 dai ministri dell'EHEA in occasione della Conferenza ministeriale tenuta a Yerevan nel maggio 2015. Lo *European Approach* (di seguito, anche solo EA) consente alle **istituzioni che intendono avvalersene** di richiedere una procedura specifica per l'accreditamento dei corsi congiunti, riducendo le ridondanze e gli oneri burocratici legati ai diversi approcci nazionali.

Il presente modello è adottato dall'ANVUR in conformità con le ***Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale 2024-2026***[4], emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'allegato 4, lettera B del DM prevede che l'ANVUR "*ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi internazionali che prevedono il rilascio del titolo congiunto o multiplo, anche nell'Ambito di Alleanze di università, […] può adottare per lo svolgimento delle attività di propria competenza i modelli elaborati e condivisi a livello europeo che prevedono la gestione delle procedure di valutazione da parte di una singola Agenzia di assicurazione della qualità tra quelle incluse nel registro EQAR*". Coerentemente con tali previsioni, il modello si applica all'accreditamento iniziale dei corsi di studio congiunti di primo ciclo (Triennale – *Bachelor Degree*) e secondo ciclo (Magistrale – *Master Degree*), istituiti a partire dall'a.a. 2025/2026, per cui sia richiesto l'utilizzo dell'EA da parte dell'istituzione coordinatrice. Ai fini dell'accreditamento ministeriale dei corsi congiunti internazionali, la procedura di valutazione basata sullo EA deve essere coordinata da un'Agenzia elencata nel registro europeo per l'assicurazione della qualità (*European Quality Assurance Register* – EQAR); una volta ottenuta l'iscrizione nel registro EQAR, anche l'ANVUR potrà coordinare la valutazione e l'accreditamento di questi corsi.

1. L'Approccio Europeo all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti

1.1 I corsi congiunti

I corsi di studio congiunti (*joint programmes*) sono un elemento distintivo dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA)[5]. Nell'ambito dell'EA si identifica come "corso congiunto" un curriculum di studi integrato, coordinato e offerto congiuntamente da due o più Paesi dell'EHEA[6], che conduce al rilascio di titoli doppi/multipli o di un singolo titolo congiunto.

---

[1] https://ehea.info/

[2] https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/
Gli ESG dovrebbero essere rivisti entro il 2027, con conseguente aggiornamento dello *European Approach*

[3] https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/

[4] Decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-07/Decreto%20Ministeriale%20n.%20773%20del%2010-06-2024.pdf

[5] "Joint programmes are a hallmark of the European Higher Education Area (EHEA)"
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/European_Approach_QA_of_Joint_Programmesv1_0-2015.pdf

[6] *"This proposal relates only to joint programmes offered jointly by higher education institutions from two or more countries and does not address the quality assurance of programmes delivered jointly by different institutions from a single country."* European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes October 2014 approved by EHEA ministers in May 2015

Obiettivo dei corsi congiunti è migliorare la mobilità internazionale di studenti e personale, facilitare le opportunità di apprendimento e cooperazione reciproca e incentivare la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi di eccellenza.

Di seguito si chiariscono le definizioni di corso congiunto, titolo/diploma congiunto e titoli/diplomi doppi/multipli.

Corso congiunto: un **percorso di studi integrato**, coordinato e offerto congiuntamente da diverse istituzioni di istruzione superiore dei Paesi EHEA e che ha come esito il rilascio di titoli doppi/ multipli o di un titolo congiunto

***

Titolo/Diploma congiunto: un **titolo unico** rilasciato dalle istituzioni di istruzione superiore che offrono il corso congiunto e riconosciuto a livello nazionale come certificazione del corso congiunto
Titoli/Diplomi doppi/multipli: **titoli separati** rilasciati da istituzioni di istruzione superiore che offrono il corso congiunto, attestanti il positivo completamento del corso. Nel caso di due titoli rilasciati da due istituzioni si parla di "double degree"

In generale, corsi doppi/multipli e congiunti possono essere attivati da consorzi di istituzioni di alta formazione, anche – ma non esclusivamente – nell'ambito di Alleanze europee di università, istituite nell'ambito della *European University Initiative*[7].

È importante sottolineare che:

- l'EA riguarda solo i corsi congiunti offerti da Istituzioni della formazione superiore di due o più Paesi diversi e non si applica all'assicurazione della qualità dei corsi offerti congiuntamente da diverse istituzioni di uno stesso Paese;
- il tipo di riconoscimento ottenuto dagli studenti dei corsi congiunti farà riferimento ai quadri normativi nazionali stabiliti dei Paesi in cui operano le istituzioni partecipanti.

1.2 I fondamenti dell'Approccio Europeo: standard e procedura di valutazione

L'EA è stato sviluppato per agevolare e semplificare la progettazione e l'assicurazione esterna della qualità dei corsi congiunti di nuova istituzione. In particolare, esso:

- **facilita l'applicazione di un approccio integrato all'assicurazione della qualità** dei corsi congiunti, che ne riflette e valorizza il carattere collaborativo;
- **definisce uno standard di accreditamento unico**, basato su strumenti condivisi all'interno dell'EHEA (ESG, Quadri nazionali delle qualifiche), senza la sovrapposizione di ulteriori criteri nazionali;
- **supporta il superamento delle diversità di approcci all'AQ** (ad esempio a livello istituzionale/curriculare; con possibilità – o meno – per le Agenzie di operare all'estero; relativamente alle procedure; alla gestione dei risultati; alla durata dei cicli di accreditamento);
- **riduce gli oneri burocratici,** la ripetitività, la frammentazione, le possibili contraddizioni fra i diversi modelli nazionali.

L'assicurazione esterna della qualità dei corsi congiunti condotta con l'utilizzo dell'EA è competenza delle Agenzie iscritte nel Registro europeo per l'assicurazione della qualità (EQAR):

[7] https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

solo le valutazioni condotte da queste Agenzie potranno essere riconosciute dall'ANVUR ai fini dell'accreditamento[8].

L'EA consente quindi alle istituzioni della formazione superiore di utilizzare una **singola procedura integrata** per ottenere l'accreditamento di un corso congiunto, **eliminando così l'onere di accreditamenti multipli.** Secondo l'EA, una singola Agenzia di assicurazione della qualità, designata d'intesa fra le istituzioni componenti il consorzio che propone il corso, è incaricata della valutazione. I risultati della valutazione saranno riconosciuti dalle autorità nazionali di tutte le istituzioni coinvolte nell'erogazione del corso congiunto, nonché dalle autorità nazionali in tutto lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Gli standard e la procedura su cui si fonda la valutazione che utilizza l'EA sono allineati con gli ESG, come evidenziato nelle tabelle seguenti (Tabella 1 e Tabella 2[9]).

Tabella 1. Corrispondenza fra ESG e Standard dell'European Approach

ESG 2015	Standard per l'Approccio Europeo
	1. Eligibility
1.2 Design and approval of programmes	2. Learning outcomes 3. Study programme
1.4 Student Admission, progression, recognition, and certification	4. Admission and recognition
1.3 Student-Centred learning, teaching, and assessment	5. Learning, teaching and assessment
1.6 Learning resources and student support	6. Student support
1.5 Teaching staff 1.6 Learning resources and student support	7. Resources
1.8 Public information	8. Transparency and documentation
1.1 Policy for quality assurance & part 1 of ESG	9. Quality assurance
1.7 Information Management 1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes 1.10 Cyclical external quality assurance	Attualmente non considerati in sede di accreditamento iniziale

[8] Le presenti Linee Guida non si applicano a corsi universitari congiunti con Paesi le cui agenzie non facciano parte di detto registro o non dispongano di agenzie di valutazione della qualità, per i quali saranno necessari accordi specifici.

9 European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes October 2014 approved by EHEA ministers in May 2015

Tabella 2. Corrispondenza fra ESG e Procedura di valutazione secondo l'European Approach

ESG 2015	Procedura di valutazione secondo l'Approccio Europeo
2.3 Implementing processes	1. Self-Evaluation Report
2.3 Implementing processes 2.4 Peer-review experts	2. Review Panel
2.3 Implementing processes	3. Site visit
2.3 Implementing processes 2.6 Reporting	4. Review Report
2.5 Criteria for outcomes	5. Formal outcomes and decisions
2.7 Complaints and appeals	6.Appeals
2.6 Reporting	7. Reporting
2.3 Implementing processes	8. Follow-up
1.10 Cyclical external quality assurance	9. Periodicity
2.1 Consideration of internal quality assurance 2.2 Designing methodologies fit for purpose	Non verificati in sede di accreditamento iniziale

Come indicato nella Tabella 1, la valutazione basata sull'EA è articolata in 9 standard, descritti nell'APPENDICE A.

Per ciascuno standard il panel di esperti incaricato della valutazione esprime un giudizio di:

- **sostanziale conformità**: il corso rispetta gli standard e la loro implementazione risulta efficace;
- **parziale conformità**: solo alcuni aspetti o punti degli standard sono rispettati; la loro interpretazione è corretta ma la loro implementazione non è adeguatamente efficace;
- **non conformità**: il corso non rispetta gli standard.

Nella formulazione del parere di sostanziale o parziale conformità, il panel può esprimere eventuali condizioni e/o raccomandazioni. Infine, propone un giudizio finale di accreditamento o non accreditamento. Il rapporto degli esperti è condiviso dall'Agenzia che gestisce la procedura con l'Istituzione coordinatrice per il controllo dell'accuratezza fattuale.

Nel caso in cui l'esito della procedura valutativa sia di parziale o sostanziale conformità agli standard dello EA, l'ANVUR si esprime in merito alla validazione del Rapporto di valutazione da parte dell'Agenzia coordinatrice della procedura di AQ e formula una proposta finale di accreditamento. Nel caso in cui l'esito della procedura valutativa sia di non conformità agli standard dello EA, dopo aver validato il Rapporto di valutazione l'ANVUR formula un parere finale di non accreditamento. In ogni caso, il parere dell'ANVUR è trasmesso al MUR, che lo recepisce per decreto.

Se l'ANVUR agisce da Agenzia coordinatrice della procedura valutativa, essa provvede a trasmettere alle altre agenzie il Rapporto di Valutazione degli esperti e a chiederne la validazione secondo le specifiche normative nazionali delle agenzie di AQ delle Istituzioni che presentano congiuntamente il corso.

2. Contesto e ruolo dell'ANVUR

2.1 Contesto normativo e regolamentare

In conformità con quanto previsto dal D.lgs. 19/2012[10] e dai provvedimenti amministrativi conseguenti, a partire dall'a.a. 2012/2013 l'Italia dispone di un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi.

All'ANVUR spetta il compito di definire i criteri, gli indicatori e le modalità di verifica per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. L'accreditamento viene concesso dal MUR con decreto conforme alla valutazione espressa dall'Agenzia. Le attività di valutazione e accreditamento sono attualmente regolate dal citato DM n. 1154/2021 e mirano a garantire che i corsi e le sedi di nuova istituzione rispettino determinati requisiti nel tempo. Secondo le menzionate *Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale 2024-2026*, l'ANVUR può utilizzare anche il modello europeo per l'accreditamento dei corsi congiunti, riconoscendo le valutazioni effettuate da Agenzie registrate in EQAR o fungendo da Agenzia coordinatrice, una volta ottenuta l'iscrizione in EQAR[11].

Con riferimento all'accreditamento dei corsi congiunti internazionali, l'ANVUR può dunque:

a) riconoscere e validare gli esiti della valutazione di un corso congiunto internazionale al quale partecipano una o più Istituzioni italiane (anche eventualmente con ruoli di coordinamento), condotta utilizzando lo EA da una qualsiasi delle Agenzie registrate in EQAR;
b) dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro EQAR, coordinare procedure di valutazione di corsi congiunti condotte con lo EA, indipendentemente dal fatto che tali corsi prevedano o meno la partecipazione di una o più Istituzioni italiane.

In entrambi i casi la validazione degli esiti dell'iter valutativo condotto secondo lo EA deve tenere conto dei criteri e delle indicazioni nazionali per l'accreditamento dei corsi congiunti come descritte nel paragrafo seguente.

2.1.1 L'accreditamento dei corsi congiunti nel contesto nazionale utilizzando l'EA

L'accreditamento mediante lo EA di un corso congiunto nel contesto italiano può riguardare:

a) un corso già accreditato a livello nazionale, di cui la totalità o una porzione (ad es. un curriculum) è utilizzata come parte di una proposta di corso congiunto;
b) un corso congiunto di nuova istituzione, che prevede l'apporto di un insieme di moduli offerti da uno o più atenei italiani, non appartenenti a corsi nazionali preesistenti e già accreditati a livello nazionale.

Nel caso sub a)

Il corso di studi ha concluso la procedura ordinaria di accreditamento, che prevede **(i)** l'acquisizione del parere del Comitato Regionale di Coordinamento (CoReCo), **(ii)** la verifica preliminare da parte del CUN dell'ordinamento didattico e **(iii)** la verifica del rispetto ai requisiti di docenza da parte di ANVUR (*cfr. Procedura AVA per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova istituzione*). In tal caso, l'Istituzione (o le Istituzioni) italiane che intendono richiedere l'applicazione dell'EA ne danno comunicazione all'ANVUR e al CUN, il quale ultimo si pronuncia sulla equipollenza dell'ordinamento didattico per una classe/interclasse di laurea nazionale.

Nel caso sub b)

[10] Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240": https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;019

[11] La procedura viene adottata quando la normativa nazionale dei Paesi delle università coinvolte nel corso congiunto richiede obbligatoriamente un'assicurazione esterna della qualità a livello di corso di studio.

Le Istituzioni italiane proponenti, acquisito il parere positivo del Nucleo di Valutazione, devono preliminarmente informare il CUN e l'ANVUR, che si esprimono per gli ambiti di competenza. In particolare, il CUN valuta **(i)** la coerenza del gruppo d'insegnamenti con cui le istituzioni italiane contribuiscono al corso congiunto e **(ii)** l'equipollenza dell'ordinamento didattico complessivo rispetto a una classe/interclasse di laurea nazionale. L'ANVUR verifica il possesso di adeguati requisiti di docenza previsti per i corsi congiunti[12], specificati di seguito nella Tabella 3. Non è prevista la richiesta del parere CoReCo, conformemente alle disposizioni del DM 773/2024, allegato 4, lettera a)[13].

Considerato che l'EA, in quanto frutto della collaborazione fra le Agenzie dell'EHEA, deve riferirsi il più possibile a sistemi di valutazione e tipologie di corsi che trovano una sufficiente omogeneità nei sistemi di valutazione internazionali, nella attuale **fase sperimentale** di avvio il presente modello **non si applica** a:

- Corsi di Studio erogati integralmente o prevalentemente a distanza;
- Corsi di Studio che richiedono la verifica di specifici requisiti infrastrutturali (ad esempio: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Professioni sanitarie);
- Corsi di Studio al cui termine è previsto un esame finale che, oltre alla valenza accademica, ha anche valore direttamente abilitante per una specifica professione.

Per entrambe le tipologie sopra riportate si applica la procedura ordinaria di accreditamento prevista per la specifica tipologia di corsi.

[12] "*The European Approach should be applied depending on the needs of the cooperating higher education institutions and the requirements of their national frameworks*" (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes… Application in Different Systems of External QA, p. 2.

[13] Nel caso di un Corso di studio già accreditato a livello nazionale che l'Istituzione italiana coinvolta intende trasformare in Corso esclusivamente congiunto, si deve procedere alla disattivazione del Corso nazionale.

Tabella 3. Requisiti di docenza tenuto conto di quanto previsto dal DM 1154/2021 e dal DD 2711/2021

TIPO DI CORSO	NUMERO DOCENTI	NOTE
Laurea	**Rispetto ai 9 docenti previsti dal DM 1154/2021 si richiedono almeno 5 Professori a tempo indeterminato e 4 docenti, di cui:** - Max 4 docenti delle università straniere. - Max 2 docenti a contratto (ex art. 23, L. 240/2010). - Nel caso di un corso congiunto in cui è presente una sola Istituzione italiana: almeno 1 Professore[14] di I o II fascia a tempo indeterminato e un Ricercatore universitario, in servizio nell'Ateneo. - Nel caso di un corso congiunto in cui siano presenti due o più Istituzioni italiane: almeno 1 Professore[15] di I o II fascia a tempo indeterminato e un Ricercatore universitario, in servizio in ogni Ateneo.	L'eventuale maggiore dotazione dell'Ateneo dovrà essere proporzionata al numero di docenti messi a disposizione dall'Ateneo straniero e al contributo dell'Ateneo/i italiano/i in termini di didattica programmata.
Laurea Magistrale	**Rispetto ai 6 docenti previsti dal DM 1154/2021, si richiedono almeno 4 Professori a tempo indeterminato e 2 docenti, di cui:** - Max 3 docenti delle università straniere. - Max 1 docente a contratto (ex art. 23, L. 240/2010). - Nel caso di un corso congiunto in cui sia presente una o più Istituzioni italiane: almeno 1 Professore di I o II fascia a tempo indeterminato e un Ricercatore universitario, in servizio in ogni Ateneo.	L'eventuale maggiore dotazione dell'Ateneo dovrà essere proporzionata al numero di docenti messi a disposizione dall'Ateneo straniero e al contributo dell'Ateneo/i italiano/i in termini di didattica programmata.

2.1.2 Valutazione condotta da altre Agenzie utilizzando l'EA e ruolo dell'ANVUR

Qualora un consorzio di Istituzioni della formazione superiore che includa una o più Atenei italiani decida di affidare a un'Agenzia straniera l'incarico di valutare attraverso l'EA un corso congiunto di cui alla fattispecie prevista nel precedente punto 2.1.1, lettera a), la procedura da seguire è quella indiata nel paragrafo precedente. Invece, qualora si intenda attivare un corso congiunto di cui alla fattispecie prevista nel precedente punto 2.1.1, lettera b), si adotta la seguente procedura:

1. L'Ateneo (o gli Atenei) italiani, dopo l'individuazione dell'Agenzia responsabile della procedura e prima dell'avvio della valutazione svolta mediante l'EA, ne danno comunicazione al MUR, al CUN e all'ANVUR che si esprimono per gli ambiti di competenza.

[14] Qualora le università straniere partner mettano a disposizione un totale di 4 professori, è sufficiente che l'ateneo italiano metta disposizione 1 professore.

[15] Qualora le università straniere partner mettano a disposizione un totale di 4 professori, è sufficiente che gli atenei italiani mettano disposizione 1 professore ciascuno.

A tal fine, procedono al caricamento delle informazioni necessarie sul corso congiunto in un'apposita sezione della banca dati MUR SUA – CDS[16].

2. L'ANVUR e il CUN, recepita la richiesta dell'Ateneo e verificata la disponibilità della documentazione in piattaforma, si esprimono per gli ambiti di competenza entro la prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. L'esito è reso disponibile all'Ateneo in piattaforma SUA-CDS e comunicato dall'ANVUR all'Agenzia responsabile della procedura di EA.
3. Nel caso in cui la verifica dei requisiti preliminari dia esito negativo, le Istituzioni possono presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni all'ANVUR e/o al CUN, che devono rispondere con un parere finale entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. In caso di parere finale negativo, l'esito è comunicato esclusivamente all'Ateneo che ha proposto la partecipazione al corso congiunto, che non potrà prendere parte al consorzio.
4. Nel caso in cui le verifiche diano esito positivo, l'ANVUR valuta di concerto con l'Agenzia coordinatrice l'eventuale l'individuazione di esperti italiani.
5. L'istituzione coordinatrice del consorzio procede all'invio del rapporto di autovalutazione ed eventuale altra documentazione all'agenzia selezionata per la gestione della procedura, che svolge la valutazione di EA.
6. A conclusione della procedura, l'ANVUR riceve dall'Agenzia responsabile della procedura il rapporto di valutazione e ne valida gli esiti. Il parere dell'ANVUR è quindi trasmesso al MUR per i seguiti di competenza.

In attesa di ulteriori sviluppi delle procedure di accreditamento europeo, l'ANVUR provvede al *follow up* entro il termine del primo triennio dall'accreditamento, d'intesa con l'Agenzia responsabile dello stesso.

2.2 Procedura di valutazione

Allineamento dei requisiti dell'European Approach con il sistema AVA

I requisiti previsti dal sistema AVA trovano piena corrispondenza negli standard dello EA (Tabella 4): ciò costituisce la condizione necessaria affinché un corso congiunto possa essere automaticamente riconosciuto dall'ANVUR nel proprio sistema di accreditamento nel caso in cui la revisione esterna sia effettuata da un'Agenzia registrata in EQAR.

[16] Per questa tipologia di corsi la banca dati rimarrà aperta, indipendentemente dalla finestra annuale prevista per l'accreditamento ordinario dei Corsi di studio.

Tabella 4. *Corrispondenza tra i requisiti di accreditamento iniziale dei corsi di studio dell'ANVUR e gli standard previsti dall'EA*

REQUISITI ANVUR PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE	STANDARD PER L'EUROPEAN APPROACH	ESG PARTE 1	ESG PARTE 2
Obiettivo I – Qualità della documentazione progettuale per l'istituzione del corso Questa dimensione comprende: • la descrizione sintetica del Corso di Studio di nuova istituzione • i riferimenti al contesto nazionale e, laddove pertinente, al contesto internazionale (benchmarking) • l'analisi degli sbocchi occupazionali • le consultazioni con i portatori di interesse • l'acquisizione del parere positivo del Nucleo di Valutazione	**Standard 1 – Ammissibilità** **Standard 8 – Trasparenza e documentazione**	**ESG 1.8 Public Information**	2.1 Consideration of internal quality assurance 2.2 Design and fit for purpose 2.4 Peer-review Experts
Obiettivo II – Motivazioni per l'istituzione del Corso, definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS Questa dimensione verifica: • le motivazioni per attivare il CdS • la qualità e la coerenza del progetto culturale e professionale del corso • la qualità del percorso formativo e dei risultati di apprendimento attesi	**Standard 2 – Risultati di apprendimento** **Standard 3 – Corso di studio** **Standard 5 – Apprendimento e insegnamento, valutazione** **Standard 8 – Trasparenza e documentazione**	**ESG 1.2 Design and approval of programmes** **ESG 1.3 Student-centred learning, teaching and assessment** **ESG 1.8 Public information**	2.2 Design and fit for purpose 2.3 Implementing processes 2.4 Peer-review experts

REQUISITI ANVUR PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE	STANDARD PER L'EUROPEAN APPROACH	ESG PARTE 1	ESG PARTE 2
Obiettivo III – Didattica centrata sullo studente Questa dimensione prende in considerazione: • le conoscenze richieste in ingresso e il recupero delle carenze • le modalità di verifica delle conoscenze • le attività di sostegno in ingresso o in itinere mirate all'integrazione e al consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso • l'utilizzo di metodologie flessibili • il supporto alla mobilità	**Standard 3 – Corso di studio** **Standard 4 – Ammissione e riconoscimento** **Standard 5 – Apprendimento e insegnamento, valutazione** **Standard 6 – Supporto agli studenti**	**ESG 1.2 Design and approval of programmes** **ESG 1.3 Student-centred learning, teaching and assessment** **ESG 1.4 Student admission, progression, recognition and certification** **ESG 1.6 Learning resources and student support**	2.3 Implementing processes 2.5 Criteria for outcomes 2.4 Peer-review experts
Obiettivo IV – Dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo e di strutture adatte alle esigenze didattiche Questa dimensione comprende: • risorse per l'apprendimento: materiali e infrastrutture, servizi, personale accademico e di supporto all'insegnamento	**Standard 7 – Risorse**	**ESG 1.5 Teaching staff** **ESG 1.6 Learning resources and student support**	2.3 Implementing processes 2.5 Criteria for outcomes 2.4 Peer-review experts

REQUISITI ANVUR PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE	STANDARD PER L'EUROPEAN APPROACH	ESG PARTE 1	ESG PARTE 2
Riesame e miglioramento del CdS	**Standard 8 – Trasparenza e documentazione** **Standard 9 – Assicurazione della qualità**	**ESG Part 1** **ESG 1.1 Policy for Quality Assurance** **ESG 1.7 Information Management** **ESG 1.8 Public Information** **ESG 1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes** **ESG 1.10 Cyclical external quality assurance**	2.1 Consideration of internal quality assurance 2.6 Reporting 2.7 Complaints and appeals

APPENDICE A – STANDARD DI ACCREDITAMENTO EUROPEO

STANDARD 1. AMMISSIBILITÀ

1.1 Status delle istituzioni

Le istituzioni che offrono un corso congiunto devono essere riconosciute come istituzioni della formazione superiore dalle autorità competenti dei rispettivi Paesi. I rispettivi quadri giuridici nazionali devono consentire loro di partecipare al corso congiunto e, se del caso, di rilasciare un titolo congiunto. Le istituzioni che rilasciano il titolo/i titoli devono garantirne l'appartenenza ai sistemi di titoli accademici dei rispettivi Paesi.

1.2 Progettazione e rilascio congiunto

Il corso deve essere offerto congiuntamente, coinvolgendo tutte le istituzioni che partecipano alla sua ideazione e attuazione.

La documentazione della proposta del programma dovrebbe includere:

- ✓ nome del corso e durata in anni e in crediti ECTS, con i relativi descrittori nel Quadro europeo delle qualificazioni (FQ-EHEA)
- ✓ obiettivi e finalità del corso
- ✓ istituzione richiedente e istituzioni facenti parte del consorzio
- ✓ modalità di insegnamento e lingua principale del corso
- ✓ numero previsto di studenti immatricolati per il primo anno accademico
- ✓ regolamenti del corso

1.3 Accordo di cooperazione

Le modalità e le condizioni di svolgimento del corso congiunto devono essere definite in un accordo di cooperazione. L'accordo deve riguardare in particolare i seguenti aspetti:

- ✓ denominazione del titoli/titoli rilasciato/i dal corso;
- ✓ coordinamento e responsabilità dei partner coinvolti, per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione finanziaria (comprese le fonti di finanziamento, la condivisione delle spese e delle entrate, ecc.);
- ✓ procedure di ammissione e selezione degli studenti
- ✓ mobilità di studenti e docenti
- ✓ regolamenti di esame, metodi di valutazione degli studenti, riconoscimento dei crediti e procedure di assegnazione dei diplomi nel consorzio.

STANDARD 2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO

2.1 Livello [ESG 1.2]

I risultati dell'apprendimento previsti devono allinearsi al livello corrispondente del Quadro europeo delle qualificazioni (QF-EHEA), nonché al Quadro/Quadri nazionale/i delle qualificazioni applicabili.

2.2 Ambito disciplinare

I risultati di apprendimento attesi devono comprendere le conoscenze, abilità e competenze nel rispettivo/i ambito/i disciplinare/i.

2.3 Raggiungimento dei risultati [ESG 1.2]

Il corso deve essere in grado di dimostrare che i risultati di apprendimento previsti sono stati raggiunti.

2.4 Professioni regolamentate

Se pertinente per lo specifico corso congiunto, devono essere prese in considerazione le condizioni minime di formazione concordate, specificate nella direttiva 2005/36/CE dell'Unione europea o i pertinenti quadri comuni di formazione istituiti ai sensi della direttiva.

STANDARD 3. CORSO DI STUDIO [ESG 1.2]

3.1 Curriculum

La struttura e il contenuto del curriculum devono essere adeguati a consentire agli studenti di raggiungere i risultati di apprendimento attesi.

3.2 Crediti

Il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS) deve essere correttamente applicato e la distribuzione dei crediti deve essere chiaramente definita.

3.3 Carico di lavoro

Un corso congiunto di I livello prevederà in genere un carico di lavoro totale degli studenti compreso fra 180 e 240 crediti ECTS; un corso congiunto di II livello prevederà in genere un carico compreso fra 90 e 120 crediti ECTS e non inferiore a 60 crediti ECTS (intervalli corrispondenti a quelli del FQ-EHEA); per i dottorati congiunti non sono specificati intervalli di crediti.

Il carico di lavoro e il tempo medio occorrente per completare il corso devono essere monitorati.

STANDARD 4. AMMISSIONE E RICONOSCIMENTO [ESG 1.4]

4.1. Ammissione

I requisiti di ammissione e le procedure di selezione devono essere adeguati al livello e all'ambito disciplinare del corso.

4.2. Riconoscimento

Il riconoscimento delle qualificazioni e dei periodi di studio (compreso il riconoscimento dell'apprendimento pregresso) deve essere realizzato in coerenza con quanto previsto dalla "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997 e dai documenti sussidiari.

STANDARD 5. APPRENDIMENTO E INSEGNAMENTO, VALUTAZIONE [ESG 1.3]

5.1 Apprendimento e Insegnamento

Il corso deve essere concepito in modo da corrispondere ai risultati di apprendimento attesi e i metodi di apprendimento e insegnamento adottati devono essere adeguati al raggiungimento di tali risultati. La diversità degli studenti e delle loro esigenze deve essere rispettata e tenuta in conto, soprattutto in considerazione dei potenziali diversi retroterra culturali degli iscritti.

5.2 Valutazione degli studenti

I regolamenti di esame e la valutazione dei risultati dell'apprendimento attesi devono essere in linea con i risultati previsti e devono essere applicati in maniera coerente dalle istituzioni partner.

STANDARD 6. SUPPORTO AGLI STUDENTI [ESG 1.6]

I servizi di supporto agli studenti devono contribuire al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Devono altresì tenere conto delle sfide specifiche affrontate dagli studenti in mobilità.

STANDARD 7. RISORSE [ESG 1.5, 1.6]

7.1 Personale

Il personale deve essere sufficiente e adeguato (per qualifiche ed esperienza professionale e internazionale) all'attuazione del corso.

7.2 Strutture

Le strutture messe a disposizione devono essere sufficienti e adeguate, in funzione dei risultati di apprendimento attesi.

STANDARD 8. TRASPARENZA E DOCUMENTAZIONE [ESG 1.8]

Le informazioni pertinenti al programma (requisiti e procedure di ammissione, catalogo dei corsi, procedure di esame e valutazione ecc.) devono essere ben documentate e pubblicate tenendo conto delle esigenze specifiche degli studenti in mobilità.

STANDARD 9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ [ESG 1.1 E PARTE I]

Le istituzioni partner devono adottare procedure comuni di assicurazione interna della qualità, in conformità con la Parte I degli ESG.

APPENDICE B – APPROCCIO EUROPEO: PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Procedura di accreditamento

L'applicazione dell'EA prevede:

- ✓ la scelta da parte del consorzio promotore del corso congiunto di un'Agenzia di AQ registrata in EQAR
- ✓ la stesura di un *Rapporto di autovalutazione* [SAR] presentato congiuntamente dalle istituzioni partner [ESG 2.3], basato sui 9 standard previsti dall'EA e contenente
    - la dimostrazione della conformità agli standard dell'EA, con adeguata motivazione per ciascuno standard
    - informazioni sui sistemi nazionali di alta formazione e AQ delle istituzioni partner
    - la descrizione delle caratteristiche distintive del corso congiunto
    - eventuali altri documenti di supporto specifici per il corso congiunto
- ✓ una visita *on site*
    - dedicata al confronto con i rappresentanti di tutte le istituzioni di istruzione superiore coinvolte (studenti, professori, personale, parti interessate, alumni)
    - normalmente limitata a una singola sede (ma tenendo conto del contributo di tutte le sedi)
- ✓ la stesura di un *Rapporto di valutazione* da parte del panel di esperti [ESG 2.3, 2.6], contenente:
    - evidenze, analisi, conclusioni, raccomandazioni sugli standard dell'EA e gli ESG, parte II
    - specifiche considerazioni sulle peculiarità del corso congiunto
- ✓ l'invio di una bozza del *Rapporto* alle istituzioni partner per la presentazione di eventuali osservazioni integrative e la correzione di errori fattuali
- ✓ la delibera dell'Agenzia sull'esito della procedura, corredata da condizioni e raccomandazioni [ESG 2.5]
- ✓ la possibilità per le istituzioni partner di ricorrere contro la decisione, secondo la procedura formalizzata adottata dall'Agenzia [ESG 2.7]
- ✓ la pubblicazione del *Rapporto di valutazione* insieme alla delibera conseguente [ESG 2.6]
    - se il rapporto non è redatto in inglese, la delibera deve essere tradotta in inglese
    - due mesi dopo la pubblicazione del rapporto le istituzioni possono utilizzarlo per richiedere l'accreditamento a livello nazionale
- ✓ una procedura di *follow-up* concordata con le istituzioni partner [ESG 2.3]

La valutazione conseguita ha una validità di 6 anni [ESG 1.10]